



Regione Siciliana

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
PALERMO



NUMERO DI CODICE FISCALE 50012000825
PARTITA I.V.A. 02711070827

14 LUG. 1999

RISPOSTA A

DEL

PROT. N. 6064

OGGETTO: COMUNICAZIONE ANNULLAMENTO DELIBERA N° 25 del 23-4-99

ALLEGATI N.

gex-

Al comune

di S. Piero Patti (ME)

Si comunica che questo CO.RE.CO - Sezione centrale nella seduta
del 13-7-99 ha annullato parzialmente la delibera n° 25
del 23-4-99 decisione 6435 / 6064 limitatamente a:
art. 11 comma 1°

segue provvedimento motivato.

IL SEGRETARIO DEL CO.RE.CO.

(Dr. Giuseppe Gauffrida)

COMUNE DI SAN PIERO PATTI - PROVINCIA DI MESSINA

II DIPARTIMENTO

SETTORE TRIBUTI E TASSE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr.Ord.della proposta 19

Li, 19

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali.=

XXXXXXXX

- Visto l'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, con il quale si dispone che i Comuni, in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché, la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili;

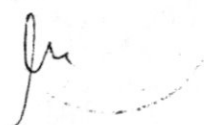
- Che, per quanto sopra è stato predisposto, l'unito Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai Tributi Comunali, che si compone di n. 11 articoli;

P R O P O N E

- 1) Di applicare in questo Comune l'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali;
- 2) Approvare di conseguenza l'unito Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai Tributi Comunali, che si compone di 11 articoli, che sarà inviato al Ministero delle Finanze dopo la sua approvazione.

L'ASSESSORE AL BILANCIO E ALLE FINANZE

(Antonino La Mancusa)



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Prov. di MESSINA

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai Tributi Comunali.

ART. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune di San Piero Patti per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deterrente del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. lgs. 19.06.1997 n° 218 e secondo le disposizioni seguenti.

ART. 2

Ambito di applicazione

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutario per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici delle operazioni tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ART. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono^{no} invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

ART. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi ~~alla~~ la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

ART. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione ~~dell'interessato~~ solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

ART. 7

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario resp. del tribu

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 8

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente

l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i cinque milioni di lire.

ART. 9

Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ART. 10

Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraaddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

DISPOSIZIONI FINALI •

ART. 11

Decorrenza e validità

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.1999 e sarà pubblicato dopo l'approvazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio;
- 2) E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il regolamento sarà inviato al Ministero delle Finanze dopo la sua approvazione.=

SOMMARIO

Art. 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	pag. 1
Art. 2 - Ambito di applicazione	" 1
Art. 3 - Attivazione del procedimento per la definizione ...	" 2
Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	" 2
Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	" 2
Art. 6 - Invito a comparire per definire l'accertamento	" 3
Art. 7 - Atto di accertamento con adesione	" 3
Art. 8 - Perfezionamento della definizione	" 3
Art. 9 - Effetti della definizione	" 4
Art.10 - Riduzione della sanzione	" 4
Disposizioni Finali	
Art.11 - Decorrenza e validità	" 5
SOMMARIO	" 6